

**CONVENZIONE PER  
L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DI UN CURRICULUM  
PER LA FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA  
NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN  
GIURISPRUDENZA (CLASSE LMG/01)**

**TRA**

l'Università degli Studi di Bergamo, codice fiscale 80004350163, con sede in Bergamo, Via Salvecchio, n. 19, in persona del Rettore *pro – tempore*, Professor Stefano Paleari, nato a Milano il 24/01/1965 per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università ed autorizzato alla stipula del presente atto,

**E**

l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, codice fiscale 12621570154, con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, n. 1, in persona del Rettore *pro – tempore*, Professoressa Cristina Messa, nata a Monza (MB), il 08/10/1961, per la sua carica domiciliata presso la sede dell'Università ed autorizzata alla stipula del presente atto,

**E**

l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, codice fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, s. n. c., in persona del Rettore *pro – tempore*, Professor Giuseppe Novelli, nato a Rossano (CS), il 27/02/1959, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università ed autorizzato alla stipula del presente atto,

**E**

l'Accademia della Guardia di Finanza, con sede in Bergamo, Via dello Statuto, n. 21, in persona del Comandante, Generale di Divisione Giuseppe Zafarana, nato a Piacenza il 2 maggio 1963, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Accademia ed autorizzato alla stipula del presente atto.

**PREMESSE**

- VISTO** l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 25 novembre 2005, recante "*Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza*", come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2007;
- VISTO** il decreto interministeriale 25 settembre 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa le misure dei compensi per gli incarichi di insegnamento nei Reparti di istruzione della Guardia di Finanza;

**CONSIDERATI** i contenuti e le modalità di svolgimento del processo posto in essere dall'Accademia della Guardia di Finanza per formare i futuri ufficiali del Corpo,

**TENUTO CONTO** che le parti collaborano dall'a.a. 2001/02 per l'attivazione del corso di laurea interateneo in "*Scienze della sicurezza economico - finanziaria*", appartenente alla Classe DS/1 attivato dall'università degli studi di Bergamo e dall'Università degli studi di Milano Bicocca e del corso di laurea specialistica in "*Scienze della sicurezza economico - finanziaria*" attivato dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, appartenente alla Classe DS/1;

**RILEVATO** che gli obiettivi formativi specifici richiesti agli Ufficiali della Guardia di Finanza sono coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe LMG/01,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Oggetto della convenzione)**

1. Nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali, le Università convenzionate e l'Accademia convengono di formalizzare il loro rapporto di collaborazione didattica e scientifica nell'ambito dei settori disciplinari di comune interesse, secondo le linee di sviluppo indicate negli articoli seguenti.
2. I settori di collaborazione sono:
  - a. curriculum interateneo per la formazione degli ufficiali della Guardia di finanza nell'ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Giurisprudenza", attivato dall'anno accademico 2014/15 dagli Atenei convenzionati;
  - b. iniziative congiunte di carattere didattico, formativo, culturale e di ricerca.
  - c. annualità ad esaurimento del corso di Laurea interateneo in "*Scienze della sicurezza economico - finanziaria*", disciplinate dalla convenzione sottoscritta in data 20.12.2001 dalle Università degli studi di Bergamo, Università degli studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Accademia della Guardia di Finanza.

### **Articolo 2 (Corso di laurea magistrale in "Giurisprudenza")**

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, del decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 270/2004, le Università convenzionate, a partire dall'anno accademico 2014/15, istituiscono, attivano e gestiscono congiuntamente il

curriculum per la formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza nell'ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, classe LMG/01.

2. Il curriculum è interateneo e afferisce alle seguenti strutture didattico-scientifiche:
  - a. Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo (di riferimento);
  - b. Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma – “Tor Vergata”;
  - c. Dipartimento dei Sistemi giuridici e Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali dell'Università di Milano – “Bicocca”.
3. Sono annualmente iscritti al curriculum per la formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza del corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” gli Allievi Ufficiali che accedono alla frequenza del 1° anno di Accademia.

### **Articolo 3 (Sede amministrativa)**

1. Il corso di laurea magistrale ha sede amministrativa presso l'Università degli studi di Bergamo la quale provvede all'assolvimento dei relativi adempimenti amministrativi, compresa la gestione della carriera degli studenti.
2. La programmazione, la pianificazione e la gestione del corso è assolta d'intesa con l'Accademia.

### **Articolo 4 (Ordinamento didattico e organizzazione delle attività formative)**

1. Sono definiti di concerto tra le Università convenzionate e l'Accademia:
  - a. l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale al fine di consentire l'attivazione del curriculum per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza ed eventuali sue successive modifiche;
  - b. il calendario delle attività del corso, fermo restando che l'Accademia provvede alla programmazione complessiva ed al coordinamento di tutte le attività didattiche e formative rivolte ai propri frequentatori;
  - c. le forme di accertamento e di valutazione del profitto dei singoli insegnamenti, nonché i criteri di composizione e nomina delle commissioni di esame.
2. Le attività didattiche e formative destinate ai frequentatori dell'Accademia si svolgono, di norma, nei locali, laboratori e strutture dell'Istituto, il quale pone a disposizione tutti gli strumenti didattici di cui è dotato.

## **Articolo 5 (Organi e competenze)**

1. Gli organi competenti per la gestione del curriculum sono quelli individuati dall'Università degli studi di Bergamo e dalle sedi consorziate.
2. Al fine di un miglior coordinamento tra le Università convenzionate e l'Accademia è prevista l'istituzione di un Comitato Direttivo del curriculum con la funzione di esprimere indicazioni in ordine alle linee generali della organizzazione del curriculum, del piano di studio, della copertura degli insegnamenti e della carriera degli studenti.
3. Il Comitato Direttivo del curriculum è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università convenzionate e dal Comandante dell'Accademia della Guardia di Finanza, o da un suo delegato, che lo presiede.
4. Il Comitato è di norma convocato presso la sede dell'Accademia della Guardia di Finanza, delibera a maggioranza dei membri e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segreteria sono assolte dal Comando Accademia.
5. Il Comandante dell'Accademia della Guardia di Finanza è invitato a partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento/Consigli di studio quando sono poste all'ordine del giorno questioni inerenti al curriculum oggetto della presente convenzione.

## **Articolo 6 (Docenza)**

1. La copertura degli insegnamenti previsti dal curriculum è garantita in via prioritaria dalle Università convenzionate, che di norma ne affidano la titolarità a propri docenti di ruolo. Ai fini dell'accreditamento periodico del Corso gli Atenei convenzionati mettono a disposizione i propri docenti di I, II fascia o ricercatori, in numero e tipologia adeguati a soddisfare il requisito di docenza di cui al DM 47/2013. I docenti di riferimento devono avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa/modulo all'interno del curriculum.
2. Gli incarichi di insegnamento possono essere altresì assegnati mediante contratti affidamenti a docenti universitari di ruolo di Università non convenzionate, nonché, considerati gli obiettivi formativi cui tende l'Accademia, a Ufficiali della Guardia di Finanza particolarmente qualificati, indicati dall'Accademia alle Università prima dell'inizio dell'anno accademico.
3. Gli insegnamenti e le altre attività formative necessarie per l'acquisizione di conoscenze teoriche e competenze tecnico – professionali sono impartiti da docenti ed esperti militari di adeguata competenza didattica e scientifica, anch'essi indicati dall'Accademia alle Università prima dell'inizio dell'anno accademico.

## **Articolo 7 (Programmi degli insegnamenti)**

1. I programmi degli insegnamenti impartiti ai frequentatori dell'Accademia sono definiti con riferimento agli obiettivi formativi specifici del curriculum avuto riguardo ai compiti istituzionali demandati al Corpo della Guardia di Finanza ed all'unitarietà del processo formativo realizzato dall'Accademia.
2. I programmi didattici degli insegnamenti tecnico – professionali sono predisposti dall'Accademia e comunicati alle Università convenzionate prima dell'inizio dell'anno accademico.
3. La coerenza del programma degli insegnamenti con gli obiettivi specifici è verificata dal Comitato Direttivo del Corso.

## **Articolo 8 (Titolo di studio)**

1. Al positivo esito del percorso di studi è rilasciato, congiuntamente dalle Università degli Studi di Bergamo, Milano "Bicocca" e Roma "Tor Vergata", il titolo di laurea magistrale in "Giurisprudenza" a ciclo unico, Classe LMG/01.

## **Articolo 9 (Rapporti economici)**

1. L'importo dovuto dall'Accademia della Guardia di Finanza per l'iscrizione degli ufficiali al corso oggetto della presente convenzione è determinato in € 1.300,00 per gli a.a. 2014/2019.
2. Sono a carico delle Università convenzionate i compensi dovuti ai docenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
3. I compensi dovuti ai docenti di cui all'articolo 6, comma 3, sono a carico dell'Accademia nella misura indicata dalla normativa vigente in materia.
4. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo è dall'Accademia versato all'Università sede amministrativa del corso di laurea magistrale, che provvede al pagamento degli affidamenti ai propri docenti ed agli insegnanti esterni e versa alle altre Università convenzionate l'importo per il pagamento dei docenti di queste ultime.

## **Articolo 10 (Collaborazioni)**

1. Ciascuna delle Istituzioni firmatarie della presente convenzione garantisce, secondo modalità da stabilire d'intesa in relazione alle singole, specifiche esigenze, l'accesso alle proprie strutture didattiche da parte dei docenti, dei ricercatori e degli studenti delle altre Istituzioni.

2. Sono promosse, d'intesa tra le Istituzioni convenzionate, iniziative a carattere didattico – culturale e attività di studio, seminari e di ricerca.
3. E' assicurata l'effettuazione di specifica attività di ricevimento e assistenza da parte dei docenti nei confronti dei frequentatori dei corsi che si tengono presso l'Accademia della Guardia di Finanza. Previ accordi tra l'Accademia e le Università possono essere previste forme di tutoraggio per guidare i frequentatori nel corso del loro iter formativo.

### **Articolo 11 (Durata e rinnovo)**

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e ha validità di cinque anni accademici, a decorrere dall'anno accademico 2014/15, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro l'inizio del nuovo anno accademico, con effetto dall'anno accademico successivo a quest'ultimo.
2. In caso di disdetta le parti si impegnano a portare a compimento i cicli di studio già attivati.
3. Le parti possono concordare il rinnovo della convenzione attraverso scambio di comunicazioni.

### **Articolo 12 (Spese di registrazione e bollo)**

1. La presente convenzione, redatta in cinque copie, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di bollo sono a carico dell'Accademia della Guardia di Finanza.
3. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

### **Articolo 13 (Privacy)**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento e in attuazione dello stesso sono trattati dalle Parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

### **Articolo 14 (Sottoscrizione)**

Ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, i contraenti provvederanno alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale.

**Articolo 15**  
**(Normativa di riferimento)**

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia.

**Articolo 16**  
**(Foro competente)**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bergamo (della sede amministrativa del Corso).

Bergamo, 23 GEN. 2014

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO**  
**IL RETTORE**  
**(Prof. Stefano Paleari)**

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA**  
**IL RETTORE**  
**(Prof.ssa Cristina Messa)**

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA – TOR VERGATA**  
**IL RETTORE**  
**(Prof. Giuseppe Novelli)**

**PER L'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
**IL COMANDANTE**  
**(Gen. D. Giuseppe Zafarana)**